



# **COMUNE DI MAZZANO**

**Provincia di Brescia**

## **REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

*(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 2021

# PARTE PRIMA

## PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

### Articolo 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Mazzano nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

### Articolo 2

#### Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune;
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

- a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
  - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
  - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
- 5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
  - 6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
  - 7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
  - 8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 28/01/2002, così come modificato con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 18/03/2016.

### Articolo 3

#### Norme di riferimento

- 1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al presente regolamento, in quanto la predisposizione del piano generale degli impianti non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 comma 821 lett. c) della legge 160/2019 per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

### Articolo 4

#### Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

- 1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e

autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere coordinata con l'ufficio che ne rilascia l'autorizzazione.

3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

## Articolo 5

### Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
  - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
  - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda di occupazione di suolo pubblico deve essere corredata dai documenti relativi al particolare tipo di occupazione, nei particolari casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- Estratto cartografico con evidenziata l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri dell'occupazione; nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico determini una riduzione sensibile degli spazi viari potrà essere richiesta, in relazione all'ubicazione dell'occupazione, una planimetria in scala non inferiore a 1/100 con indicati gli spazi viari che rimangono transitabili da veicoli e pedoni;
  - Documentazione fotografica;
  - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
  - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
  - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
  - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Dovrà essere indicato il luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
  - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
  - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - e. la ragione per la quale è richiesta;
  - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
  - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
  - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
  - i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
    - allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

- allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
- allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

- 5 Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone dei modelli secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

## Articolo 6

### Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di sessanta giorni (60 giorni) dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. La richiesta di integrazione documentale e/o di pareri interrompe il termine di cui sopra fino all'ottenimento di quanto richiesto.

3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

## Articolo 7

### Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

## Articolo 8

### Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo con il rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

## Articolo 9

### Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
  - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
  - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
  - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
  - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
  - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita

entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

## Articolo 10

### Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
  - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
  - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
  - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
  - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
  - a) l'ubicazione del mezzo;
  - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
  - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
  - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

## Articolo 11

### Principali obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione;
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. Il titolare ha inoltre i seguenti obblighi:
  - a) Limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nella concessione;
  - b) Rispettare tutte le prescrizioni contenute nella concessione;
  - c) Non effettuare manomissioni se non espressamente autorizzate;
  - d) Riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e nelle condizioni originarie;
  - e) Mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Al termine dell'occupazione il titolare della concessione ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere eventualmente installate, ripristinando il suolo pubblico sulla base dei termini e delle prescrizioni fissate nel provvedimento.
5. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.
6. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo carico del titolare della concessione.
7. In caso di mancato risarcimento si procederà all'incameramento della cauzione, con riserva di conguaglio per danni maggiori.
8. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

## Articolo 12

### Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento. Nessun risarcimento danni o indennità o rimborso è quindi dovuto dall'amministrazione comunale.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

## Articolo 13

### Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

## Articolo 14

### Altre cause di decadenza

1. Sono causa di decadenza delle concessione o autorizzazione:
  - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
  - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
  - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
  - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
  - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
  - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro sei mesi (6 mesi) dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
  - g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente;
  - h) La cessione d'azienda.

## Articolo 15

### Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

## Articolo 16

### Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

## Articolo 17

### Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

## Articolo 18

### Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. Il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed

autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

## PARTE SECONDA

### DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

#### Articolo 19

##### Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### Articolo 20

##### Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

## Articolo 21

### Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

## Articolo 22

### Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Mazzano.
2. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Mazzano ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

## Articolo 23

### Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Mazzano alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di n. 12.463 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. La tariffa standard annuale prevista dalla Legge 160/2019 Art. 1 comma 826 è pari a € 40,00.
3. La tariffa standard giornaliera dalla Legge 160/2019 Art. 1 comma 827 è pari a € 0,70.

## Articolo 24

### Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

#### OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
2. sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;

#### DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

1. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

## Articolo 25

### Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

#### OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- a) Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.
- b) Le occupazioni di durata corrispondenti a frazioni di giorno sono calcolate per l'intera giornata.
- c) Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore ad un metro quadrato o lineare per le attività prive di rilevanza economica.

- d) Per le occupazioni soprastanti il suolo, purché sporgenti almeno 30 cm dal vivo del muro, l'estensione dello spazio occupato va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata, solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee tra loro.
- e) Per le occupazioni sottostanti il suolo la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
- f) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfettaria di 1,50 €. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a 800 €. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- g) La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
- h) Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati, qualora l'area di posteggio sia in concessione ad un privato.
- i) Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada. Per i passi carrai "a raso", qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al solo pagamento del corrispondente costo del cartello. Si rimanda all'art. 28 – esenzioni - del presente regolamento.

- j) Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento sotto il n. 1, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
- k) Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>. La classificazione delle strade è contenuta nell'allegato A) del presente Regolamento.

#### DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

- a) Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- b) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- c) Per i mezzi bifacciali il canone è calcolato separatamente in base alla superficie singola di ogni faccia e, di conseguenza, l'arrotondamento previsto dal precedente comma b) si applica separatamente per ognuna di esse.
- d) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- e) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- f) I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
- g) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
- h) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli ad uso privato, il canone è dovuto al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione. Il canone è dovuto nel caso in cui, la superficie dei

messaggi pubblicitari sia superiore a mezzo metro quadrato cadauno e sia apposta più di due volte. In caso di imponibilità verificata, le tariffe applicate si applicano in base alla portata del veicolo:

autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;

autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui la presente comma è raddoppiata.

Non è dovuto il canone per i veicoli con esposta l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

- i) I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della strada.
- j) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa deliberata dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia. Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
- k) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 26 del presente regolamento;
- l) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, in base alle tariffe deliberate dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.
- m) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma k).
- n) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari,

è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe deliberate dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.

- o) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione in base alle tariffe è deliberata dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.

## Articolo 26

### Modalità di determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato 1); alle tariffe di cui all'art. 23 del presente Regolamento, si applicano i coefficienti e relative tariffe approvati con deliberazione di Giunta comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità in ogni zona del territorio comunale si applica la tariffa prevista dall'art. 1, comma 848, L. 178/2020, si applica il coefficiente e relativa tariffa approvati con deliberazione di Giunta comunale.
3. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, si precisa che i coefficienti da applicare alla tariffa standard di cui all'Art. 23 comma 2 e comma 3, e le relative tariffe sono approvate con deliberazione di Giunta comunale.

## Articolo 27

### Riduzioni

#### OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Per le occupazioni del suolo comunale aventi particolare interesse pubblico, finalità politiche, sindacali, istituzionali, culturali e religiose, ed ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti, le superficie da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:
  - fino a mq. 100, in ragione del 50 per cento;
  - oltre mq. 100, in ragione del 20 per cento.

#### DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
  - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

## Articolo 28 Esenzioni

### **Sono esenti dal canone ai sensi dell'art. 1 comma 833 della legge n. 160/2019:**

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui

superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

### **Sono, altresì, previste ulteriori esenzioni:**

a) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

b) Le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

c) I passi carrabili, intesi come tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada, ovvero quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

d) Le occupazioni con strutture mobili non superiori a mq. 10,00 (dieci metri quadri) installate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico;

e) Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative e sociali promosse senza fini di lucro da enti del terzo settore, previo ottenimento di patrocinio;

f) Le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili.

g) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

h) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Locale;

i) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore a due ore;

l) Occupazioni con fiori, festoni e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e non comportino intralci o pericoli alla circolazione e siano posti in contenitori facilmente movibili;

m) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) o delle strade, con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore.

**Sono, altresì, previste ulteriori esenzioni:**

a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

b) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

c) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;

d) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

e) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

2. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

3. Sia per l'occupazione permanente che per quella temporanea la tassa non è dovuta per gli importi il cui ammontare sia al di sotto dei 12,00 € (dodici euro).

## Articolo 29

### Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00 è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 30/04, il 31/07, il 31/10 e 31/12.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

## Articolo 30

### Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
  - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
  - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
  - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al [comma 4](#) del presente articolo;

- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
  - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
  - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

## Articolo 31

### Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 € ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 30 comma 3 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

#### Articolo 32

##### Rateazioni

Per quanto riguarda le eventuali richieste di rateizzazione si rimanda a quanto previsto nel regolamento generale delle entrate dell'Ente.

#### Articolo 33

##### Rimborsi

Per quanto riguarda le eventuali richieste di rimborso per somme non dovute o versamenti eccedenti il dovuto si rimanda a quanto previsto nel regolamento generale delle entrate dell'Ente.

#### Articolo 34

##### Mercati e fiere

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento.

#### Articolo 35

##### Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### Articolo 36

##### Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

### PARTE TERZA

#### DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Articolo 37

##### Gestione del servizio

1. Il Comune di Mazzano mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

## Articolo 38

### Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie degli impianti pubblici, pari a complessivi mq 183, viene ripartita come segue:
  - a) alle affissioni di natura istituzionale: mq 70;
  - b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica: mq 15;
  - c) alle affissioni di natura commerciale: mq 98.
2. Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati, che ne facciano richiesta, per l'affissione commerciale diretta, in misura non superiore al dieci per cento.
3. L'affidamento di tali impianti verrà disposto mediante appalto pubblico secondo le disposizioni del vigente regolamento dei contratti.

## Articolo 39

### Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
4. 3. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019, si applicano i coefficienti e relative tariffe approvati con deliberazione di Giunta comunale.

## Articolo 40

### Tariffe e maggiorazioni

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

## Articolo 41

### Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;

- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- f) gli annunci mortuari.

## Articolo 42 Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## Articolo 43 Modalità per il servizio affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Nessuna commissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

9. Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere sempre esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Le affissioni dovranno essere effettuate esclusivamente negli spazi opportunamente individuati all'interno del piano generale degli impianti pubblicitari.
11. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 01.01.2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stesi sono stati affissi, salvo prova contraria.
12. In caso di annullamento della commissione, la richiesta dovrà pervenire al Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'affissione. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 (quindici) giorni successivi. L'annullamento della commissione, non dà diritto alla restituzione.

#### Articolo 44

##### Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 43 comma 11 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 30.
4. Si rimanda al Regolamento generale delle entrate per quanto riguarda non espressamente previsto ed in particolare per ciò che attiene ai soggetti responsabili delle entrate.

#### PARTE QUARTA

##### DISCIPLINA TRANSITORIA

#### Articolo 45

##### Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 28/11/2016, nonché le relative tariffe approvate con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite

alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. Il regolamento per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 26/11/2018, nonché le relative tariffe approvate con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi secondo le modalità previste nella deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 01/02/2021 che approva l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina provvisoria.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

#### Articolo 46

#### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

# COMUNE DI MAZZANO

## Allegato "1" - Regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella:

### PRIMA CATEGORIA

| Progr. | Definizione dello spazio od area pubblica | Ubicazione | Denominazione              |
|--------|-------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 1      | VIA                                       | Mazzano    | DEGLI ALPINI               |
| 2      | VIA                                       | Mazzano    | VESCOVO ANTOMELLI          |
| 3      | VICOLO                                    | Mazzano    | AMEDEO AVOGADRO            |
| 4      | VICOLO                                    | Mazzano    | CALCHERA                   |
| 5      | VIA                                       | Mazzano    | FRATELLI CERVI             |
| 6      | VIALE                                     | Mazzano    | CONTI EMILI                |
| 7      | VIA                                       | Mazzano    | GENERALE C.A. DALLA CHIESA |
| 8      | VIA                                       | Mazzano    | GIUSEPPE DI VITTORIO       |
| 9      | VIA                                       | Mazzano    | ENRICO FERMI               |
| 10     | VIA                                       | Mazzano    | FILIPPINA                  |
| 11     | VIA                                       | Mazzano    | UGO FOSCOLO                |
| 12     | VIA                                       | Mazzano    | FOSSE ARDEATINE            |

|           |         |         |                                               |
|-----------|---------|---------|-----------------------------------------------|
| <b>13</b> | VIA     | Mazzano | GALILEO GALILEI                               |
| <b>14</b> | SALITA  | Mazzano | GASPARO DA SALO'                              |
| <b>15</b> | VIA     | Mazzano | GIACOMO GHIRARDI                              |
| <b>16</b> | VIA     | Mazzano | ANTONIO GRAMSCI                               |
| <b>17</b> | VIALE   | Mazzano | FRATELLI KENNEDY civ. 2 - 4                   |
| <b>18</b> | VIA     | Mazzano | GIACOMO LEOPARDI                              |
| <b>19</b> | VIA     | Mazzano | VIA DELLA LIBERTA'                            |
| <b>20</b> | VIA     | Mazzano | NICOLO' MACHIAVELLI                           |
| <b>21</b> | VICOLO  | Mazzano | DELLA MARMOERIA                               |
| <b>22</b> | VIA     | Mazzano | MARTIRI PIAZZA LOGGIA                         |
| <b>23</b> | VIA     | Mazzano | VIA MORETTO                                   |
| <b>24</b> | ROTONDA | Mazzano | PAOLO VI                                      |
| <b>25</b> | VIA     | Mazzano | UGO PEDERZANI                                 |
| <b>26</b> | VIA     | Mazzano | SILVIO PELLICO                                |
| <b>27</b> | VIA     | Mazzano | PIAVE                                         |
| <b>28</b> | VIA     | Mazzano | GIACOMO PUCCINI                               |
| <b>29</b> | VIA     | Mazzano | IV NOVEMBRE                                   |
| <b>30</b> | VIA     | Mazzano | SAN MARCO                                     |
| <b>31</b> | VIA     | Mazzano | SAN ZENO dal civ. 1 al 43 e dal civ. 10 al 34 |

|           |        |           |                                                                |
|-----------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| <b>32</b> | VIA    | Mazzano   | DON LUIGI STURZO                                               |
| <b>33</b> | VIA    | Mazzano   | FILIPPO TURATI                                                 |
| <b>34</b> | VICOLO | Mazzano   | RODOLFO VANTINI                                                |
| <b>35</b> | VICOLO | Molinetto | GIUSEPPE CESARE ABBA                                           |
| <b>36</b> | VIA    | Molinetto | EMILIO ALESSANDRINI                                            |
| <b>37</b> | VIA    | Molinetto | SALVATORE ALLENDE                                              |
| <b>38</b> | VIA    | Molinetto | LUDOVICO ARIOSTO                                               |
| <b>39</b> | LARGO  | Molinetto | ARTEGNA                                                        |
| <b>40</b> | VIA    | Molinetto | BASILETTI                                                      |
| <b>41</b> | VIA    | Molinetto | MARIETTA BIANCHINI dal civ. 1 al 5C e dal civ. 2 al 40         |
| <b>42</b> | VIA    | Molinetto | GIOVANNI BOCCACCIO                                             |
| <b>43</b> | VIA    | Molinetto | MICHELANGELO BUONARROTI                                        |
| <b>44</b> | VIA    | Molinetto | ALDO CARPI                                                     |
| <b>45</b> | VIA    | Molinetto | EUGENIO CURIEL                                                 |
| <b>46</b> | VIA    | Molinetto | LEONARDO DA VINCI                                              |
| <b>47</b> | VIALE  | Molinetto | ALCIDE DE GASPERI                                              |
| <b>48</b> | VIA    | Molinetto | ALBERT EINSTEIN                                                |
| <b>49</b> | VIA    | Molinetto | FENILETTI                                                      |
| <b>50</b> | VIA    | Molinetto | DEI FERRAZZI - civ.1 - 1a e dal civ. 7 al 15 e dal civ.2 al 32 |

|           |        |           |                                                              |
|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>51</b> | VIA    | Molinetto | LUIGIA FIORINI dal civ. 1 al 25 e dal civ. 6 al 16           |
| <b>52</b> | VIA    | Molinetto | LUIGI GALVANI                                                |
| <b>53</b> | VIA    | Molinetto | GARELLA dal civ. 2 al 66                                     |
| <b>54</b> | VIA    | Molinetto | GIAN GEROLAMO SAVOLDO                                        |
| <b>55</b> | VIALE  | Molinetto | GIUSEPPE GARIBALDI dal civ. 1 al civ. 85a e dal civ. 2 al 46 |
| <b>56</b> | VIA    | Molinetto | GIOVANNI XXIII                                               |
| <b>57</b> | VIA    | Molinetto | FRANCESCO GUICCIARDINI                                       |
| <b>58</b> | VIA    | Molinetto | MARTIN LUTHER KING                                           |
| <b>59</b> | VIA    | Molinetto | DELL' ARTIGIANATO                                            |
| <b>60</b> | VIA    | Molinetto | GOFFREDO MAMELI                                              |
| <b>61</b> | VIA    | Molinetto | ALESSANDRO MANZONI                                           |
| <b>62</b> | VIA    | Molinetto | GUGLIELMO MARCONI                                            |
| <b>63</b> | VIA    | Molinetto | LUCA MARENZIO                                                |
| <b>64</b> | VIA    | Molinetto | MARTIRI DI BELFIORE civ. 1                                   |
| <b>65</b> | VIA    | Molinetto | ALDO MORO                                                    |
| <b>66</b> | VICOLO | Molinetto | GIOVANNI PASCOLI                                             |
| <b>67</b> | VIA    | Molinetto | PATUZZA                                                      |
| <b>68</b> | VIA    | Molinetto | FRANCESCO PETRARCA                                           |
| <b>69</b> | VIA    | Molinetto | PRATI MAGRI                                                  |

|           |        |            |                                                                          |
|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> | VICOLO | Molinetto  | SALVATORE QUASIMODO                                                      |
| <b>71</b> | VIALE  | Molinetto  | DELLA REPUBBLICA                                                         |
| <b>72</b> | VIALE  | Molinetto  | DELLA RESISTENZA                                                         |
| <b>73</b> | VIA    | Molinetto  | SANTELLONE - dal civ. 1 al 21 - dal civ. 35 al 51 -<br>dal civ. 22 al 24 |
| <b>74</b> | VIA    | Molinetto  | SANTI                                                                    |
| <b>75</b> | VIA    | Molinetto  | IGNAZIO SILONE                                                           |
| <b>76</b> | VIA    | Molinetto  | NICOLO' TARTAGLIA                                                        |
| <b>77</b> | VIA    | Molinetto  | TORQUATO TASSO                                                           |
| <b>78</b> | VIA    | Molinetto  | TEZZE                                                                    |
| <b>79</b> | VIA    | Molinetto  | EVANGELISTA TORRICELLI                                                   |
| <b>80</b> | VICOLO | Molinetto  | GIUSEPPE UNGARETTI                                                       |
| <b>81</b> | VIA    | Molinetto  | XXV APRILE                                                               |
| <b>82</b> | VIA    | Molinetto  | GIUSEPPE VERDI                                                           |
| <b>83</b> | VIA    | Molinetto  | AMERIGO VESPUCCI - civ. 1                                                |
| <b>84</b> | VIA    | Molinetto  | VITTORIO VENETO                                                          |
| <b>85</b> | VIA    | Molinetto  | ALESSANDRO VOLTA                                                         |
| <b>86</b> | VIA    | Molinetto  | ZARA                                                                     |
| <b>87</b> | VIA    | Molinetto  | GIOVANNI FATTORI                                                         |
| <b>88</b> | VIA    | Ciliverghe | LODOVICO VENTUROLI                                                       |

|            |        |            |                                                                             |
|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>89</b>  | VIA    | Ciliverghe | DEI PIOPPI                                                                  |
| <b>90</b>  | VIA    | Ciliverghe | DEI TIGLI                                                                   |
| <b>91</b>  | VIA    | Ciliverghe | DANTE ALIGHIERI                                                             |
| <b>92</b>  | VIA    | Ciliverghe | GIORDANO BRUNO - dal civ.1 al 11                                            |
| <b>93</b>  | VIA    | Ciliverghe | BRUNO BUOZZI                                                                |
| <b>94</b>  | PIAZZA | Ciliverghe | CADUTI                                                                      |
| <b>95</b>  | VIA    | Ciliverghe | ANGELO CANOSSI                                                              |
| <b>96</b>  | VIA    | Ciliverghe | BENEDETTO CASTELLI                                                          |
| <b>97</b>  | VIA    | Ciliverghe | CONCILIAZIONE - dal civ. 1 al 173a - dal civ. 2 al 126                      |
| <b>98</b>  | VIA    | Ciliverghe | SALVO D'ACQUISTO                                                            |
| <b>99</b>  | VIA    | Ciliverghe | DIECI GIORNATE                                                              |
| <b>100</b> | VIA    | Ciliverghe | DEI FANTI                                                                   |
| <b>101</b> | VIA    | Ciliverghe | VERONICA GAMBARA                                                            |
| <b>102</b> | VIA    | Ciliverghe | DEI GELSI                                                                   |
| <b>103</b> | VICOLO | Ciliverghe | PIETRO MASCAGNI                                                             |
| <b>104</b> | VIALE  | Ciliverghe | GIACOMO MATTEOTTI - dal civ. 1 al 97 - dal civ. 2 al 24 - dal civ. 32 al 38 |
| <b>105</b> | VIA    | Ciliverghe | G.C. IL PITOCCHETTO                                                         |
| <b>106</b> | VIA    | Ciliverghe | DON GIOVANNI MINZONI                                                        |

|                                                                               |       |            |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>107</b>                                                                    | VIA   | Ciliverghe | PADRE MARCOLINI                                                                     |
| <b>108</b>                                                                    | VIA   | Ciliverghe | FRATELLI PAGLIA                                                                     |
| <b>109</b>                                                                    | VIA   | Ciliverghe | LOUIS PASTEUR                                                                       |
| <b>110</b>                                                                    | VIA   | Ciliverghe | VIA DEI PLATANI                                                                     |
| <b>111</b>                                                                    | VIA   | Ciliverghe | BATTISTA PORTESI - dal civ. 1 al 19 - dal civ. 33 al 41 - dal civ. 2 al 64          |
| <b>112</b>                                                                    | VIA   | Ciliverghe | I° MAGGIO                                                                           |
| <b>113</b>                                                                    | VIA   | Ciliverghe | ROMANINO                                                                            |
| <b>114</b>                                                                    | VIA   | Ciliverghe | CIPRIANO ROMANO                                                                     |
| <b>115</b>                                                                    | VIA   | Ciliverghe | SAN ROCCO - dal civ. 1 al 15 - civ. 23 - 23a - dal civ. 2 al 42 - dal civ. 44 al 52 |
| <b>116</b>                                                                    | VIA   | Ciliverghe | PALMIRO TOGLIATTI                                                                   |
| <b>117</b>                                                                    | VIA   | Ciliverghe | EGIDIO SPAZZINI - dal civ. 1 al 3a                                                  |
| <b>Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella:</b> |       |            |                                                                                     |
| <b>SECONDA CATEGORIA</b>                                                      |       |            |                                                                                     |
| <b>1</b>                                                                      | VIA   | Mazzano    | CORTINE                                                                             |
| <b>2</b>                                                                      | VIALE | Mazzano    | FRATELLI KENNEDY - civ. 2a - 2b - 2c                                                |
| <b>3</b>                                                                      | VIA   | Mazzano    | SAN ZENO - civ. 45                                                                  |
| <b>4</b>                                                                      | VIA   | Molinetto  | BAZZARDA                                                                            |
| <b>5</b>                                                                      | VIA   | Molinetto  | MARIETTA BIANCHINI dal civ. 7 - 9 e civ. 54 - 56                                    |

|           |       |            |                                                        |
|-----------|-------|------------|--------------------------------------------------------|
| <b>6</b>  | VIA   | Molinetto  | CASELLA                                                |
| <b>7</b>  | VIA   | Molinetto  | CRISTOFORO COLOMBO                                     |
| <b>8</b>  | VIA   | Molinetto  | BENEDETTO CROCE                                        |
| <b>9</b>  | VIA   | Molinetto  | ARMANDO DIAZ                                           |
| <b>10</b> | VIA   | Molinetto  | VIA GAETANO DONIZETTI                                  |
| <b>11</b> | VIA   | Molinetto  | DEI FERRAZZI - Civ. 3 - 5 - civ. dal 34 al 40          |
| <b>12</b> | VIA   | Molinetto  | LUIGIA FIORINI dal civ. 2 - 4                          |
| <b>13</b> | VIA   | Molinetto  | GARELLA - nessun civico                                |
| <b>14</b> | VIALE | Molinetto  | GIUSEPPE GARIBALDI civ. 50 - 52 - 54 dal civ. 87 al 99 |
| <b>15</b> | VIA   | Molinetto  | MAGELLANO                                              |
| <b>16</b> | VIA   | Molinetto  | MARTIRI DI BELFIORE dal civ. 3 al 13 dal civ. 2 al 16  |
| <b>17</b> | VIA   | Molinetto  | NAPOLEONICA                                            |
| <b>18</b> | VIA   | Molinetto  | PRATI MAGRI dal civ. 1 al 23 dal civ. 2 al 10          |
| <b>19</b> | VIA   | Molinetto  | SANTELLONE - dal civ. 27 al 33a                        |
| <b>20</b> | VIA   | Molinetto  | AMERIGO VESPUCCI - civ. 2 - 4                          |
| <b>21</b> | VIA   | Ciliverghe | VIA PIER LUIGI ALBINI                                  |
| <b>22</b> | VIA   | Ciliverghe | GIORDANO BRUNO - civ. 17 - 19                          |
| <b>23</b> | VIA   | Ciliverghe | CONCILIAZIONE - dal civ. 175 al 181                    |

|           |       |            |                                                                        |
|-----------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>24</b> | VIA   | Ciliverghe | GIOIELLO                                                               |
| <b>25</b> | VIALE | Ciliverghe | GIACOMO MATTEOTTI - dal civ. 99 al 129 - civ.30 -<br>dal civ. 40 al 60 |
| <b>26</b> | VIA   | Ciliverghe | GIAMMARIA MAZZUCHELLI                                                  |
| <b>27</b> | VIA   | Ciliverghe | MONTE CIELI APERTI                                                     |
| <b>28</b> | VIA   | Ciliverghe | BATTISTA PORTESI - dal civ. 25 al 31                                   |
| <b>29</b> | VIA   | Ciliverghe | SAN ROCCO - civ. 25 - 42a                                              |
| <b>30</b> | VIA   | Ciliverghe | EGIDIO SPAZZINI - civ. 5 e dal civ. 2 al 12                            |